



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO"**

*Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)*  
*Segreteria tel. 099/3313902 – Plessi tel. 099/8801271*  
*Codice Fiscale: 90214650732*

e-mail [taic851009@istruzione.it](mailto:taic851009@istruzione.it) PEC [taic851009@pec.istruzione.it](mailto:taic851009@pec.istruzione.it)  
[www.icsgboscomassafra.edu.it](http://www.icsgboscomassafra.edu.it)

Massafra, lì 30/08/2021

**A tutti i docenti**

**Al Direttore SS.GG.AA.**

**Al personale ATA**

Bacheca Scuola digitale

Al sito web della scuola

Registro elettronico

**Comunicazione n.6**

**Oggetto: Disposizioni di servizio inerenti l'accesso di tutto il personale della scuola nei locali e nelle strutture scolastiche ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del virus COVID-19**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Visto il D.L. 111/2021;

Vista la L. 87/2021;

Vista la Nota Tecnica MI al D.L. 111/2021 del 13.08.21;

Visto il Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid19 per l'anno scolastico 2021/2022 (Prot. Del 14/08/2021 m\_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro (R).0000021)

## COMUNICA

che, anche per il prossimo anno scolastico 2021/22, rimangono ferme le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza, ovvero:

a) **l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (mascherina di tipo chirurgico), fatta eccezione per:

- bambini di età inferiore a sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- svolgimento delle attività sportive;

b) **la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”;**

c) **il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

A tali misure di sicurezza si accompagna, a far data dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **la “certificazione verde COVID-19”** per tutto il personale scolastico (Dirigente, DSGA, Docenti, personale ATA). **Al momento è escluso da tale verifica il personale non dipendente direttamente dalla Istituzione scolastica (es. educatori, assistenti del Comune, addetti alla mensa, ecc..). Sono esclusi, inoltre, gli studenti e i genitori.**

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose **da 15 giorni**
2. Aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi)
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti

La norma disciplina i casi in cui, in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, la vaccinazione sia permanentemente o temporaneamente controindicata. Per tali soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, **è rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione che dovrà essere presentata a scuola su richiesta del personale delegato dal Dirigente e addetto al controllo.**

Il D.L. 111/2021 pone a carico dei dirigenti scolastici l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per il personale scolastico.

Si rende noto, inoltre, che è in via di rapida definizione una piattaforma digitale alla quale i Dirigenti Scolastici avranno accesso e sulla quale comparirà automaticamente, quotidianamente, lo stato del green pass per ciascuna unità di personale: verde per chi ha la certificazione valida e rosso per chi invece non è in regola.

Nelle more dell'implementazione della piattaforma e della sua legittimazione giuridica, il controllo del green pass avverrà mediante **esibizione** della certificazione verde COVID-19 (in formato digitale o cartaceo) e **conseguente scansione da parte di personale formalmente delegato** dal Dirigente Scolastico, mediante l'app di verifica nazionale VerificaC19, resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

**Il personale scolastico che non possiede il Green pass non potrà prestare servizio e sarà considerato assente ingiustificato. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Sarà, inoltre, stabilita una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00**

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata, secondo i criteri definiti alla Circolare del Ministero della salute.

Atteso che ulteriori informazioni in merito all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 saranno trasmesse non appena disponibili, si confida, come sempre, nella piena collaborazione di tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Nicola LATORRATA

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lvo 39/93